

IL COMMERCIO DEI BENI CULTURALI

L'attenzione nei confronti dell'antiquariato, dettata dalle mode e dalla speculazione sugli oggetti d'arte da parte della criminalità organizzata, che ricicla i guadagni illeciti anche attraverso la compravendita di beni culturali, ha determinato il fiorire, in maniera spesso indiscriminata, di case d'asta e di botteghe di antiquariato e di "oggetti usati" non sempre in regola con la normativa vigente.

In Italia l'esercizio di qualsiasi attività commerciale è vincolato alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 114, del 31 marzo 1998.¹

La compravendita dei beni culturali è disciplinata in maniera più precisa nel Testo Unico dei beni culturali, D.Lgs. 490/99,² in cui si fa obbligo³ a chiunque eserciti il commercio dei beni elencati nell'allegato "A" di inviare, al soprintendente e alla Regione, una copia della dichiarazione preventiva dell'inizio dell'attività presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza -come disposto dall'art. 126 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,⁴ che estende tale obbligo anche a chi commerci in "cose usate".⁵

Ai sensi dell'art. 128 del citato Testo Unico, delle leggi di pubblica sicurezza, e secondo le indicazioni previste dall'art. 247 del R.D. n. 635, del 6 maggio 1940,⁶ chiunque commerci in cose antiche o usate deve tenere un registro su cui indicare quotidianamente, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome ed il domicilio dei venditori e dei compratori -riconosciuti mediante un documento valido-, le caratteristiche ed il prezzo degli articoli acquistati o venduti.

Il registro deve essere esibito, su richiesta, ad ufficiali e ad agenti di pubblica sicurezza o a funzionari del Ministero e della Regione. Con ispezioni periodiche, compiute almeno ogni sei mesi, il soprintendente è tenuto a verificare la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute ed a notificare il verbale dell'ispezione al commerciante ed all'autorità di pubblica sicurezza.⁷

Il D. Lgs 490/99, all'art. 63, obbliga il rivenditore di beni culturali a mettere a disposizione degli acquirenti gli attestati di autenticità e di provenienza degli oggetti in vendita⁸ ed a rilasciare, all'atto della vendita, una copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta la dichiarazione di autenticità, l'indicazione della provenienza e la firma dell'esercente.⁹ In questo modo il compratore può dimostrare

¹ Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

² Nel Titolo I, Capo III, Sezione III.

³ Art. 62, comma 1.

⁴ R.D. n. 773, del 18 giugno 1931.

⁵ L'art. 19 del D.P.R. n. 616, del 24 luglio 1977, ha attribuito ai comuni la competenza della dichiarazione di commercio di cose antiche od usate.

⁶ Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza n. 773, del 18 giugno 1931.

⁷ D. Lgs. 490/99, art. 62, comma 3.

⁸ Comma 1.

⁹ Comma 2.

la propria "buona fede"¹⁰ qualora il bene acquistato risulti trafugato o illecitamente esportato.

L'art. 64 del D.Lgs. 490/99, inoltre, obbliga i titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali, preposti alle vendite di cose mobili ed immobili, a comunicare al soprintendente archivistico l'elenco di eventuali beni archivistici posti in vendita.

Le recenti e diffusissime forme di commercio attraverso mezzi televisivi o altri sistemi di comunicazione sono, invece, disciplinate dall'art. 18 del D. L.gs. 114/1998, che vieta le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione (ad esempio internet).¹¹

Fabio
Maniscalco

¹⁰ La tutela dell'acquirente in "buona fede" o che abbia usato la "debita diligenza al momento dell'acquisto" è prevista nella Convenzione UNESCO del 1970, nella Convenzione UNIDROIT del 1995 e nella Direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993. Sull'argomento cfr. Atti 2001.

¹¹ Comma 5.